



# Accordo con il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

## A.C. 2524

Dossier n° 338 - Schede di lettura  
1 settembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2524
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	27 maggio 2020
trasmissione alla Camera:	27 maggio 2020
assegnazione:	4 giugno 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Corea del Sud sulla cooperazione nel settore della difesa s'inserisce nel quadro degli **accordi di cooperazione in campo militare** che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base soprattutto bilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Nel caso della Corea del Sud la cooperazione bilaterale risulta già avviata con l'entrata in vigore nel dicembre 1998 del Memorandum d'intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico. L'Accordo in esame si inserisce in un quadro che nei due decenni successivi ha visto il grande sviluppo industriale sudcoreano, e proprio perciò rende particolarmente interessante le prospettive industriali della difesa per i due Paesi contraenti.

L'Accordo in esame, che si compone di **10 articoli**, si ispira tra l'altro ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'**articolo 1** enuncia lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della **difesa**, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali – e, per l'Italia, nei confronti della UE - delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.

L'**articolo 2, comma 1** prevede che la cooperazione oggetto dell'Accordo sia in capo ai rispettivi Ministeri della Difesa. Il **comma 2** specifica che la cooperazione si svilupperà nei seguenti campi – senza preclusione, peraltro, di ulteriori ambiti -: politica di sicurezza e **difesa**; industria della **difesa** e politica di approvvigionamenti militari; ricerca e sviluppo in ambito militare, incluso il supporto logistico; sanità e sport militari; storia militare. Il **comma 3** definisce le forme della cooperazione, che si concretizzeranno in: incontri tra i due Ministri della **difesa** o tra i vertici militari; scambio di esperienze fra esperti; reciproca partecipazione a momenti formativi come corsi teorici e pratici, seminari, conferenze, organizzati da enti civili e militari della difesa; scambi di attività culturali e sportive; visite ad unità navali ed aeromobili, nonché ad enti civili o militari; supporto tecnico e amministrativo alle iniziative di carattere commerciale relative a materiali e servizi collegati alla difesa.

L'**articolo 3** disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo, con particolare riguardo alle spese di viaggio, di assicurazione, sanitarie, di vitto e alloggio del personale in missione per l'attuazione dell'Accordo medesimo. Si specifica tuttavia che tutte le attività di cui all'Accordo in esame verranno poste in essere subordinatamente alla disponibilità dei fondi necessari.

L'**articolo 4** stabilisce che i danni eventualmente provocati con intenzione o per negligenza alla Parte ricevente nell'ambito di missioni o esercitazioni collegate all'attuazione dell'Accordo in esame verranno risarciti dalla Parte inviante, le quali altresì concorreranno in solido a rimborsare perdite o danni dei quali siano congiuntamente responsabili.

L'**articolo 5** contiene l'impegno delle Parti a garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale scambiata o generata nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in esame, conformemente alle normative nazionali e agli accordi internazionali nel settore della tutela della probità intellettuale, e, per l'Italia, con il riferimento aggiuntivo agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 6** disciplina la protezione e lo scambio di informazioni, documenti e materiali classificati, prevedendo in particolare che le informazioni classificate siano trasferite solo attraverso i canali governativi designati dalle Parti. Inoltre, non potranno essere scambiate le informazioni militari classificate in Italia come **SEGRETISSIMO**. L'utilizzazione delle informazioni militari classificate scambiate tra le Parti dovrà tenere conto degli scopi specifici che ne hanno determinato il trasferimento. Il passaggio a terze parti di informazioni militari classificate acquisite nell'attuazione dell'Accordo in esame avverrà solo dopo l'approvazione scritta della competente autorità della Parte inviante le informazioni. Infine, è previsto che eventuali ulteriori accordi specifici potranno disciplinare altri aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate.

L'**articolo 7** precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale, che le Parti metteranno in atto attraverso i canali diplomatici.

L'**articolo 9** dà alle Parti la facoltà di stipulare protocolli aggiuntivi nelle tematiche della **difesa** che coinvolgono organi militari. È inoltre previsto che l'Accordo possa essere modificato o rivisto mediante Scambi di Note tra le Parti.

Gli **articoli 8 e 10**, infine, contengono le clausole finali dell'Accordo relative all'entrata in vigore e alla durata, prevista per cinque anni, con automatico rinnovo per periodi consecutivi di un anno, salvo diverso avviso di una delle Parti. L'Accordo potrà essere denunciato con notifica scritta all'altra Parte contraente e con effetto novanta giorni dopo la ricezione di detta notifica.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2524, **già approvato dal Senato il 27 maggio 2020**, si compone di **cinque articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Corea del Sud, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

L'**articolo 3** reca la **copertura finanziaria** relativa all'attuazione dell'Accordo nel nostro ordinamento giuridico. In particolare il **comma 1 rinvia nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a)** dell'Accordo la norma che comporta oneri finanziari, quantificati in **2.072 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020**. Tali somme si rinvengono con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (bilancio triennale 2020-2022), con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La **relazione tecnica** che accompagna il disegno di legge A.S. 1085 imputa all'articolo 2 dell'Accordo gli oneri a questo connessi, in quanto detto articolo 2 prevede tra l'altro lo svolgimento di visite ufficiali e consultazioni bilaterali per elaborare le misure di attuazione dell'Accordo. L'ipotesi assunta dalla relazione tecnica prevede spese di missione per 912 euro e spese di viaggio pari a 1.159,20 euro, per un totale di 2.072 euro. La relazione tecnica contiene poi una serie dettagliata di osservazioni in base alle quali spese di altra natura non dovrebbero comportare oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' poi previsto che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), nonché 4 e 9 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo.

**L'articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge A.S. 1085 è altresì corredato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)**, nella quale si qualifica l'Accordo in esame quale preciso impegno politico assunto dal Governo italiano, e dunque da sottoporre all'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. L'ATN non rinviene alcun profilo di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale, incluso il livello costituzionale, la conformità al quale è attestata anche dall'articolo 11 in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale e dall'articolo 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed enti locali. Sempre ai sensi dell'ATN, inoltre, il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria né si pone in contraddizione con altri obblighi internazionali dell'Italia.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.